

## ALLEGATO 1

### Ridefinizione dei criteri temporali d'isolamento dei casi confermati e di quarantena dei contatti SARS-CoV-2/COVID-19

#### Premessa

Il 27 maggio 2020, l'OMS ha pubblicato una guida provvisoria aggiornata sulla gestione clinica di COVID-19, fornendo nuove raccomandazioni sui criteri di dimissione dei pazienti dall'isolamento. Recenti studi segnalerebbero che i pazienti i cui sintomi si sono risolti, possono ancora risultare positivi per il virus COVID-19 (SARS-CoV-2) mediante RT-PCR per molte settimane. Nonostante questo risultato positivo del test, è improbabile che questi pazienti siano infettivi e pertanto è improbabile che siano in grado di trasmettere il virus a un'altra persona. Conseguentemente i criteri per la dimissione di pazienti dall'isolamento (vale a dire l'interruzione delle precauzioni basate sulla trasmissione) senza necessità di ripetere il test, sono stati definiti come segue:

- Per i pazienti sintomatici: 10 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi, più almeno 3 giorni aggiuntivi senza sintomi (incluso senza febbre e senza sintomi respiratori);
- Per i casi asintomatici: 10 giorni dopo il test positivo per SARS-CoV-2.

In data 16 giugno 2020, l'OMS ha ulteriormente aggiornato la raccomandazione con riferimento ai pazienti sintomatici per i quali è richiesto un tempo di isolamento minimo di 13 giorni. Tale criterio clinico richiede comunque che il paziente risulti completamente asintomatico per almeno 3 giorni prima che venga rimosso l'isolamento.

- Per i pazienti sintomatici: 13 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi; in caso di sintomatologia che perduri per oltre 13 giorni, è necessario che il paziente non manifesti alcun sintomo (incluso senza febbre e senza sintomi respiratori) per almeno gli ultimi 3 giorni dell'isolamento.

#### Indicazioni Operative

La circolare del Ministero della Salute n. 0032850-12/10/2020-DGPRES-DGPRES-P avente ad oggetto **“COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena”**, fa seguito alle precedenti note Circolari ministeriali (recepiti dalla Regione Calabria), contenenti, tra l'altro, indicazioni sui criteri per porre fine all'isolamento o alla quarantena in relazione all'infezione da SARS-CoV-2:

- n. 6607 del 29 febbraio 2020 (avente per oggetto “Parere del Consiglio Superiore di Sanità: definizione di Paziente guarito da COVID-19 e di paziente che ha eliminato il virus SARS-CoV-2”);
- n. 11715 del 3 aprile 2020 (avente per oggetto “Pandemia di COVID-19 – Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio”);

- n. 18584 del 29 maggio 2020 (avente per oggetto “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contacttracing) ed App Immuni”);
- n. 30847 del 24 settembre 2020 (avente per oggetto “Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2”).

Come già definito da tutte le disposizioni regionali per l'emergenza, l'**isolamento** dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle **persone infette** dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.

La **quarantena**, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di **persone sane** per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

In considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 11 ottobre 2020, si è ritenuto di adottare una nuova valutazione relativa alladurata ed al termine dell'isolamento e della quarantena:

**Casi positivi asintomatici** Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di **isolamento di almeno 10 giorni** dalla comparsa della positività, al termine del quale risulta eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

**Casi positivi sintomatici** Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di **almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi** (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito **dopo almeno 3 giorni senza sintomi** (10 giorni, più almeno 3 giorni aggiuntivi senza sintomi + test).

**Casi positivi a lungo termine** Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento **dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi**. Questo criterio potrà essere modulato dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

### **Contatti stretti asintomatici**

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

- un **periodo di quarantena di 14 giorni** dall'ultima esposizione al caso; oppure
- un **periodo di quarantena di 10 giorni** dall'ultima esposizione **con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.**

Le indicazioni sopra riportate si ritengono applicabili anche a quanto disposto all'art. 6 del DPCM 13 ottobre 2020 (**ingresso nel territorio nazionale dall'estero**)ove non vi siano situazioni di positività.

Si raccomanda di:

- **eseguire** il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
- **prevedere** accessi al test differenziati per i bambini;
- **non prevedere** quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità
- **promuovere** l'uso della App Immuni per supportare le attività di *contacttracing*.

**Sistema di sorveglianza – piattaforma Web della Sorveglianza Integrata Covid19 dell'Istituto Superiore di Sanità e piattaforma di reportistica COVID-19 regionale**

Come ampiamente reso noto, anche nei provvedimenti presidenziali emanati per l'emergenza COVID-19, l'Unità di Crisi Regionale, attraverso il Settore 4 "Prevenzione e Sanità Pubblica" del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari, comunica giornalmente alla Protezione Civile Nazionale, i dati aggregati e divisi per provincia dei casi confermati regionali, suddivisi per stato (isolamento, ricovero, terapia intensiva) e dei casi chiusi (guariti e deceduti) oltre che i dati dei casi testati e dei tamponi effettuati.

Nella piattaforma Web della Sorveglianza Integrata Covid-19 dell'Istituto Superiore di Sanità, i referenti specificamente individuati presso le Aziende Sanitarie e Ospedaliere regionali, hanno l'obbligo di inserire i dati sanitari dei casi confermati giornalieri.

I dati presenti in piattaforma sono utilizzati dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità per il Monitoraggio settimanale ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020, oltre che per le analisi epidemiologiche regionali.

Dal report di monitoraggio e dalla valorizzazione degli indicatori, la Regione viene classificata ad un predefinito livello di rischio che, nei casi più problematici, può determinare l'emanazione di provvedimenti del Governo restrittivi e limitativi delle attività sul territorio, con gravi conseguenze sanitarie, economiche e giuridiche.

La piattaforma di reportistica COVID-19 regionale, appositamente predisposta, consente una gestione dei dati rapida e immediata, con un tracciamento in tempo reale dei casi testati e degli esiti del test effettuato.

Il debito informativo quotidiano deve pertanto consentire un allineamento dei dati presenti in piattaforma con quelli comunicati al sistema di Protezione Civile Nazionale e, pertanto, i dati comunicati giornalmente, ovvero inseriti nella piattaforma di reportistica regionale, devono essere coerenti con quelli caricati nella piattaforma della Sorveglianza Integrata Covid-19.

### **Tabella riepilogativa isolamento e quarantena**

<b>CASI POSITIVI ASINTOMATICI</b> Diagnosi: confermata da test molecolare positivo. Isolamento: 10 giorni + tampone molecolare unico a fine quarantena
<b>CASI POSITIVI SINTOMATICI</b> Diagnosi: confermata da test molecolare positivo Isolamento: almeno 10 giorni (più almeno 3 giorni aggiuntivi in completa assenza di sintomi) + tampone molecolare unico a fine quarantena
<b>CASI POSITIVI ASINTOMATICI CHE NON SI NEGATIVIZZANO DOPO 21 GIORNI</b> Diagnosi: Isolamento: confermata da test molecolare positivo almeno 21 giorni, con riscontro di positività al test molecolare effettuato al 10° e 17° giorno (nei casi asintomatici l'isolamento si interrompe comunque al 21° giorno in quanto le evidenze disponibili non documentano alcun caso di presenza di virus competente per la replicazione)  La presenza di sintomi non interrompe l'isolamento
<b>CONTATTI STRETTI</b> quarantena: 14 giorni dall'ultima esposizione al caso; oppure 10 giorni + tampone antigenico rapido o molecolare
<b>INGRESSI DALL'ESTERO PER CUI E' PREVISTO L'ISOLAMENTO (DPCM 13 ottobre 2020)</b> quarantena: 14 giorni dall'ingresso nel territorio regionale; oppure 10 giorni + tampone antigenico rapido o molecolare